

Allegato

al N° Rep.

al N° Racc.

"A"  
23730  
2012

STATUTO DELLA "FONDAZIONE DEL MEDITERRANEO PER LO SPORT -  
ENTE FILANTROPICO - E.T.S."

CAPO I

Costituzione, scopi e mezzi della Fondazione

ART. 1)

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituito la Fondazione del Terzo Settore denominato "FONDAZIONE DEL MEDITERRANEO PER LO SPORT - ENTE FILANTROPICO - E.T.S.", in forma di Ente Filantropico ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, (in seguito, Codice del Terzo settore).
2. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.
4. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione "Fondazione del Mediterraneo per lo Sport".
5. La Fondazione ha sede nel Comune di Taranto.

ART. 2)

FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività filantropiche a favore dello sport e dell'inclusione sportiva.
2. In generale l'attività dell'Ente in linea con le politiche UE, con la Risoluzione C/2024/3527 (piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2024-2027), con il PNRRe è incentrato sui seguenti settori prioritari:
  - integrità e valori dello sport;
  - dimensione socioeconomica e sostenibile dello sport;
  - pratica dello sport e dell'attività fisica salutare.Conseguentemente, l'Ente mira a conseguire i seguenti obiettivi guida:
  - rafforzare uno sport sicuro, basato sull'integrità e sui valori nell'UE;
  - favorire una politica dello sport sostenibile e basata su dati concreti;
  - rafforzare la pratica dello sport e dell'attività fisica salutare a tutte le età e migliorare l'accessibilità per i gruppi vulnerabili, al fine di promuovere uno stile di vita attivo e rispettoso dell'ambiente, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;
  - sostenere lo sport di base fondato sull'impegno volontario al fine di rafforzare tale pratica dello sport e

dell'attività fisica salutare;

- sostenere, approfondire ulteriormente e proseguire le discussioni in corso sulle caratteristiche fondamentali di un modello europeo dello sport;
- rafforzare e promuovere la buona governance nello sport;
- incoraggiare investimenti nel settore dello sport, anche in impianti sportivi e infrastrutture sportive e ricreative sostenibili e accessibili, tra l'altro al fine di limitare l'impronta di carbonio del settore;
- promuovere, attraverso la cooperazione intersettoriale, la consapevolezza in merito al turismo sportivo, che può svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile del settore e nel consolidamento della sua resilienza;
- sostenere i lavori sull'innovazione e la digitalizzazione nello sport come motore di salute, prestazioni, sviluppo economico e sostenibilità del settore;
- rafforzare la resilienza del settore dello sport nei confronti delle sfide e crisi future, alla luce dell'esperienza della pandemia di COVID-19;
- garantire, attraverso la cooperazione intersettoriale, la consapevolezza di altri settori d'intervento dell'UE in merito all'importante contributo che lo sport può apportare, in Europa, alla crescita sociale e sostenibile, alla salute dei cittadini europei e al conseguimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile
- agevolare e promuovere azioni e interventi per l'attuazione della Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3, "sport e inclusione sociale" del PNRR;
- promuovere la sensibilizzazione sui temi legati allo sviluppo sostenibile e, in particolare, al benessere equo e sostenibile, con l'obiettivo di valutare il progresso del mondo sportivo con riguardo alle dimensioni economica, sociale e ambientale dello sport, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030 e i Sustainable Development Goals (SDGs) dell' ONU;
- promuovere relazioni e partenariati con federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, enti sportivi in generale, amministrazioni, enti di ricerca, università degli studi per la diffusione di una cultura della salvaguardia della biodiversità, della diffusione della conoscenza dei principi dello sviluppo sostenibile e della riduzione dell'impatto ambientale in tutti gli eventi sportivi;
- valorizzare il ruolo delle istituzioni non profit sportive e dei volontari attivi in questo settore e premiare le migliori pratiche di integrazione degli obiettivi ambientali nello sport, con una particolare attenzione alle iniziative sportive, che coinvolgono le fasce più deboli e marginali di giovani;
- favorire la diffusione di comportamenti sostenibili e

virtuosi nelle attività sportive e negli impianti sportivi riguardanti, solo in via esemplificativa, l'uso efficiente delle risorse naturali, la minor produzione di rifiuti, all'uso consapevole dell'acqua, il riciclo e il riuso compatibile con l'ambiente, alla progettazione la riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti sportivi;

- promuovere attività sportive in aree naturali protette e diffondere il turismo sostenibile in relazione alle iniziative sportive;

- valorizzare lo sport come strumento di comunicazione dotato di grande forza mediatica, da utilizzare per la diffusione del legame sport/ salute/ambiente;

3. In linea con i principi e gli obiettivi di cui al il D.lgs. n.36/2021 e ss.mm. e ii., l'Ente intende:

- riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;

- promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;

- consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;

- promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;

- riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;

- incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;

- proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;

- sostenere l'introduzione di una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;

- valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

- sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
- valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

4. In particolare, l'Ente si propone di:

- a) sostenere la ricostituzione e lo sviluppo delle società sportive nel territorio di Taranto attraverso la costituzione delle stesse società con una partecipazione totalitaria della Fondazione;
- b) favorire il rilancio dello sport come strumento di aggregazione e coesione sociale post Giochi del Mediterraneo 2026;
- c) promuovere l'accesso allo sport per giovani, categorie fragili, e persone in situazione di svantaggio;
- d) valorizzare gli impianti sportivi del territorio attraverso forme di sostegno filantropico alle società che li gestiscono.

#### Art. 3)

##### ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. Ai sensi dell'art. 37, co. 1, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale e/o sportive, specificamente nei seguenti settori dell'art. 5 CTS:

- "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni";
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo";
- "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u), del d.lgs. 117/2017, l'Ente svolge in via principale attività di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a favore di soggetti terzi, mediante:

- a) contributi diretti alle società sportive partecipate;
- b) concessione di sovvenzioni per attività a rilevanza sociale;
- c) supporto economico alla realizzazione di progetti coerenti con gli scopi dell'Ente.

3. L'Ente può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nel rispetto dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017.

4. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 CTS - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

5. Per il perseguimento del proprio scopo e finalità, la Fondazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

6. La Fondazione non potrà, in ogni caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 e/o degli altri enti di cui all'art. 4, co. 2 CTS.

#### ART. 4)

##### MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

- a) amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo e accrescerlo a sostegno delle erogazioni;
- b) promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa;
- c) ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
- d) partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;
- e) stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività e avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;
- f) realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazioni di particolare interesse scientifico e sociale;
- g) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima e i suoi interlocutori;
- h) partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno,

alla costituzione dei predetti organismi;

i) promuovere la costituzione di imprese sociali e società sportive o la partecipazione a imprese sociali e a società sportive;

k) concludere accordi e protocolli d'intesa con la pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 5)**

##### **BENEFICIARI**

2. I beneficiari delle attività sono:

a) le società sportive costituite e partecipate al 100% (cento per cento) dall'Ente;

b) altri enti del Terzo Settore che operano nello sport;

c) soggetti pubblici o privati che condividono le finalità dell'Ente.

Le società partecipate devono mantenere autonomia gestionale, agire nel rispetto delle norme ETS e finalità sociali.

La Fondazione non esercita direttamente attività sportiva o di gestione impianti, ma si limita all'attività di sostegno e promozione attraverso erogazioni liberali.

#### **CAPO II**

##### **Principi di gestione, patrimonio e contabilità della Fondazione**

#### **ART. 6)**

##### **PRINCIPI DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE**

1. Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale e approva il Programma di cui all'art. 8;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del Programma annuale per la "Fondazione del Mediterraneo per lo Sport"; le erogazioni

avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

#### ART. 7)

##### PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro effettuati dal Fondatore o dai Fondatori, in sede di atto costitutivo;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o privati o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata a incrementare il patrimonio.

2. È consentita la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

#### ART. 8)

##### FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai proventi derivanti dall'investimento del patrimonio;
- b) da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati al Fondo di dotazione;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o dai Fondatori o dai Partecipanti;
- e) dai ricavi provenienti dalle attività di interesse generale o dalle attività secondarie e strumentali;
- f) dalle raccolte fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

#### ART. 9)

##### ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio riferito all'anno precedente.

3. Può essere approvato un bilancio preventivo dal Consiglio

di amministrazione, di norma, entro l'esercizio precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio preventivo è approvato in coerenza con il Programma annuale.

4. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono redatti nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore. In particolare, la relazione di missione illustra la coerenza fra il bilancio e la programmazione annuale.

5. Il Consiglio di amministrazione documenta, nel bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3, comma 2 del presente statuto.

#### ART. 10)

##### TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

1. La Fondazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sulle proprie attività e sulla gestione, anche attraverso il proprio sito internet.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta proprie linee di indirizzo in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, specialmente per quanto concerne i bilanci, le raccolte fondi e le erogazioni effettuate.

#### CAPO III

##### Organi della Fondazione

#### ART. 11)

##### ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea di indirizzo;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente;
- d) l'Organo di controllo.

2. La Fondazione si ispira al modello delle fondazioni di partecipazione e, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Codice del Terzo settore, attribuisce all'Assemblea di indirizzo, costituita dai soggetti di cui all'art. 13, alcune competenze di cui all'art. 25, comma 1 del Codice del Terzo settore medesimo, come meglio in seguito individuate.

#### ART. 12)

##### FONDATORI, PARTECIPANTI E SOSTENITORI

È Fondatore il soggetto indicato nell'atto costitutivo che ha sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione. Il Fondatore assume l'obbligo di contribuire, all'attività della Fondazione versando una quota di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) all'atto della costituzione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. Essi si distinguono:

- a) Partecipanti ordinari: soggetti che contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi

mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore ad almeno diecimila euro.

b) Partecipanti istituzionali: enti pubblici territoriali o altri enti pubblici che condividono le finalità della Fondazione possono e a condizione che non esercitino attività di direzione, coordinamento o controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio di amministrazione, sentito l'Organo di controllo, assicura il rispetto di tale previsione.

c) Sostenitori: soggetti che condividono gli scopi della Fondazione e decidono di contribuirvi liberamente nelle forme concordate con la Fondazione medesima, versando contributi liberali senza vincolo di partecipazione.

Le modalità e i termini per il versamento delle quote di cui alla lettera a) sono identificate dal Consiglio di amministrazione.

In caso di mancato versamento della quota annuale di cui alla lettera a), decorsi dodici mesi dal termine previsto, il Consiglio di amministrazione prende atto della decadenza dalla qualifica di Partecipante ordinario.

Le istanze per divenire Partecipanti sono presentate al Consiglio di amministrazione, che delibera entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

Il Fondatore o i Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni tempo, con lettera trasmessa al Presidente, rinunciare alla loro qualità, cessando di far parte della Fondazione e dei suoi organi, senza poter vantare diritti sul patrimonio della Fondazione medesima. A decorrere dalla comunicazione, cessano gli obblighi assunti nei confronti della Fondazione derivanti dal presente statuto.

#### ART. 13)

##### ASSEMBLEA DI INDIRIZZO

1. L'Assemblea di indirizzo è composta dal Fondatore o dai Fondatori e dai Partecipanti ordinari. Possono essere altresì invitati a partecipare i Sostenitori.

2. L'Assemblea di indirizzo delinea gli obiettivi strategici dell'attività della Fondazione.

3. Spetta all'Assemblea di indirizzo, in particolare:

a) approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Programma annuale;

b) eleggere e revocare il Consiglio di amministrazione secondo quanto stabilito nel presente statuto all'art.13 (consiglio di amministrazione), e comunque limitatamente ai componenti attribuibili ai Partecipanti;

c) eleggere i componenti dell'Organo di controllo, sia monocratico sia collegiale;

d) determinare l'eventuale compenso degli organi della Fondazione, ove mai previsto e comunque nel limite di quanto stabilito dalla legge;

e) approvare il bilancio di esercizio e, ove adottato, il

bilancio di previsione proposto dal Consiglio di amministrazione;

f) approvare le modifiche statutarie;

g) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

h) svolgere ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e, in conformità con questo, dagli organi della Fondazione.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

#### ART. 14)

##### CONVOCAZIONE, QUORUM E NORME DI FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea di indirizzo è convocata dal Presidente della Fondazione - tramite posta elettronica - su delibera del Consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea medesima, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può avvenire fino a tre giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell'adunanza.

3. Ciascun Fondatore o Partecipante, diverso dalle persone fisiche, partecipa mediante un soggetto, persona fisica, designato dal legale rappresentante dell'ente.

4. Ciascun membro dell'Assemblea può essere delegato alla partecipazione, per tutti i punti all'ordine del giorno o solo per una parte di essi, da non più di altri due membri dell'Assemblea, mediante delega conferita per iscritto.

5. L'Assemblea si riunisce validamente qualsiasi sia il numero dei presenti, intervenuti personalmente o per delega.

6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, intervenuti personalmente o per delega, ferma la necessità del voto favorevole del Fondatore o della maggioranza dei Fondatori presenti personalmente o per delega. Quando all'ordine del giorno vi siano questioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. f) e g), è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, intervenuti personalmente o per delega, ferma la necessità del voto favorevole del Fondatore o della maggioranza dei Fondatori.

#### ART. 15)

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione e agisce, nell'ambito dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione.

2. Il Consiglio di amministrazione attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le prerogative dell'Assemblea di indirizzo.

3. Spetta al Consiglio di amministrazione, in particolare:
- a) eleggere, nel suo seno, il Vicepresidente;
  - b) predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, la proposta di Programma annuale, nonché il bilancio preventivo, ove adottato, e il bilancio consuntivo;
  - c) approvare l'eventuale organigramma, definire gli organici e le politiche di reclutamento del personale;
  - d) deliberare la eventuale nomina di un segretario generale, ai sensi dell'art. 17 del presente statuto;
  - e) delibera sull'ammissione di nuovi Partecipanti.
4. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
- a) un numero pari di compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette, stabilito dall'Assemblea medesima; di questi, in ogni caso, il Fondatore o i Fondatori hanno diritto di designare in loro rappresentanza la maggioranza dei membri, tra cui il Presidente; gli altri membri saranno eletti dall'assemblea di indirizzo
5. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente, vale doppio.
6. Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi, e i suoi membri sono rieleggibili.
7. Nel caso in cui un seggio si renda vacante, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione di un membro, salva la ratifica da parte della prima Assemblea di indirizzo successiva alla cooptazione. Nel caso in cui il seggio vacante sia quello la cui designazione spetta al Fondatore, il Presidente richiede immediatamente al Fondatore la designazione di un nuovo membro. I sostituti rimangono in carica per la parte residua del mandato.
8. Nel caso in cui due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione cessino dall'incarico contestualmente, decade l'intero Consiglio di amministrazione e si provvede alla sua rinnovazione.
9. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della propria attività avanti all'Assemblea di indirizzo che può revocarlo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. b) dello statuto.

#### ART. 16)

##### PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea di indirizzo.
2. Il Presidente, indicato dal Fondatore o dai Fondatori, resta in carica per la durata del Consiglio di amministrazione. Nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
3. Il Presidente coordina il lavoro degli organi della

Fondazione, compie tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne.

4. In caso di morte, assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

5. In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

#### ART. 17)

##### IL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario generale. Il Consiglio di amministrazione ne determina i poteri e l'inquadramento giuridico ed economico.

#### ART. 18)

##### RIUNIONI IN AUDIO O VIDEO CONFERENZA

1. Le riunioni dell'Assemblea di indirizzo e del Consiglio di amministrazione possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

#### ART. 19)

##### ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita anche la revisione legale dei conti.

2. L'Organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.

3. L'Organo di controllo può essere monocratico o

collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di indirizzo.

4. I membri dell'Organo di controllo sono eletti dell'Assemblea di indirizzo fra gli iscritti al registro dei revisori legali.

5. L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea di indirizzo.

6. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi.

7. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

9. Qualora siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile sono affidate a un organo monocratico in possesso dei requisiti di cui al comma 6, diverso dal titolare o dai titolari dell'Organo di controllo, o a una società di revisione, individuati dall'Assemblea di indirizzo. Al Revisore contabile o alla società all'uopo designata, saranno attribuiti gli emolumenti nella misura minima di legge.

#### ART. 20)

##### LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei membri dell'Assemblea di indirizzo, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di indirizzo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione medesimo;
- d) il libro dell'Organo di controllo, tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo;
- e) il registro dei volontari, di cui all'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore.

2. I membri dell'Assemblea di indirizzo e degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente Art. 20.

#### CAPO IV

##### Lavoro e volontariato nella Fondazione

#### ART. 21)

##### LAVORO

1. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del

trattamento normativo ed economico dei lavoratori direttamente dipendenti. Nella relazione al bilancio di esercizio si attesta il rispetto della previsione di cui al comma 1.

#### ART. 22)

##### VOLONTARIATO

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.
2. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, comma 4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

#### CAPO V

##### Scioglimento della Fondazione

#### ART. 23)

##### SCIOGLIMENTO

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, su indicazione dell'Assemblea di indirizzo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### CAPO VI

##### Disposizioni transitorie e finali

#### ART. 24)

##### CLAUSOLA RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore. Per quanto non previsto, e in quanto applicabile, si applicano le norme del Codice civile.

#### ART. 25)

##### NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri designati dal Fondatore o dai Fondatori che, in deroga a quanto innanzi previsto, indicano anche il Presidente ed il Vicepresidente. I membri così designati rimangono in carica fino al 31

dicembre 2025.

E' altresì prevista la facoltà di nominare il primo Organo di Controllo ad opera del socio fondatore o dai fondatori che durerà in carica secondo quanto previsto da precedente art. 19.

F.to Massimo Ferrarese, Angelo Buonfrate, Vito Andrea Masciandaro, Maurizio Lasalvia, Lorenzo Vincenti, Maristella Corrado, Antonio Maraglino, Maurizio Monti Notaio, vi è il sigillo.

